

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 30/07/2021

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Termini di versamento delle rate scadute nel 2020 della rottamazione-ter (Decreto Sostegni bis):

Versamento "tollerato" entro il 9/08/2021 per rate scadute tra il 28/02/2020 e il 31/03/2020

Ripresa dei versamenti delle cartelle di pagamento (Decreto Omnibus):

I versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.8.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2021



Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

Con la presente circolare, alla luce delle recenti novità normative, la informiamo in merito ai:

- [Termini di versamento delle rate scadute nel 2020 della rottamazione-ter,](#)
- [Termini per la ripresa dei versamenti delle cartelle di pagamento.](#)

Termini di versamento delle rate scadute nel 2020 della rottamazione-ter

Innanzitutto, si ricorda che:

- la **“Rottamazione-ter”** (c.d. definizione agevolata) prevedeva per coloro che avessero uno o più **debiti** con Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) **dal 1.1.2000 al 31.12.2017** la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
- Per aderire alla cosiddetta **“Rottamazione-ter”**, il contribuente **entro il 30.4.2019** (ovvero entro il 31.7.2019) **doveva presentare l'apposita istanza** all'Agente della Riscossione, indicando il numero di rate in cui strutturare il piano di rientro e l'eventuale litispendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi oggetto dell'istanza, assumendosi sin da subito l'impegno a rinunciare al relativo giudizio

Il Decreto Sostegni bis ha fissato **nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020** e mantenere i benefici della definizione agevolata.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il **mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l'anno 2020** non determina la perdita dei benefici della **“Rottamazione-ter”**, se le stesse verranno integralmente **corrisposte entro i seguenti termini:**

Scadenza rata	Termine differito
28.2.2020 e 31.3.2020	31.7.2021
31.5.2020	31.8.2021
31.7.2020	30.9.2021
30.11.2020	31.10.2021

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Il versamento delle rate scadenti nel 2021 (entro il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7) resta confermato al 30.11.2021.

IMP: E' prevista la "tolleranza" di 5 giorni (disposta dall'art. 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018).

Così, ad esempio, è considerato valido:

- il versamento scadente il 31.7.2021, se effettuato entro il 9.8.2021 (il 31.7 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.8. I 5 giorni cadono il 7.8 che è sabato);
- il versamento scadente il 31.8.2021, se effettuato entro il 6.9 (il 5.9 cade di domenica);
- il versamento scadente il 30.11.2021, se effettuato entro il 6.12 (il 5.12 cade di domenica).

ATT.: Se il pagamento è effettuato oltre il termine previsto ovvero per importi parziali, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sul proprio sito Internet, "la misura agevolativa (Rottamazione ter) non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute". Quindi riemergerebbero tutte le sanzioni e interessi in misura piena.

Termini per la ripresa dei versamenti delle cartelle di pagamento

Il recedente Decreto Omnibus (D.L. 99/2021) ha previsto che i termini di versamento delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

Siano prorogati dal 30.6.2021 al 31.8.2021, con la conseguenza che tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.9.2021 (anziché entro il 31.7)

Pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.8.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2021

Merita evidenziare che:

- il mancato pagamento delle somme sospese entro il 30.9.2021 comporta la decadenza del piano di rateazione posto che le rate omesse risultano superiori al limite (10) tollerato,
- l'Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle FAQ segnala che in alternativa al pagamento in unica soluzione è possibile richiedere la rateizzazione (i contribuenti interessati dovranno quindi presentare all'AdE Riscossione istanza di rateizzazione – allegando la specifica modulistica in funzione dell'importo complessivo da rateizzare – indicativamente entro metà settembre)

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E risultano, di conseguenza, *sospesi fino al 31/08/2021 anche:*

- *la notifica di nuove cartelle di pagamento* (e, di conseguenza, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione nonché durante tale periodo;
- *le attività di recupero*, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante la sospensione.

Si segnala infine che, per effetto dell'ampliamento dal 30.6 al 31.8.2021 del periodo di sospensione delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, ecc., è correlata anche la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione disposta dal comma 4-bis dell'art. 68, DL n. 18/2020 che opera relativamente alla notifica di:

- cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da **affidamenti** all'Agente della riscossione nel predetto periodo **8.3.2020** (o 21.2.2020) - **31.8.2021** (in luogo del 30.6.2021) e, **successivamente, fino al 31.12.2021**;
- cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da **affidamenti** all'Agente della riscossione **anche successivamente al 31.12.2021**, relative a:
 - dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
 - dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR;
 - dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti